



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2020

Modifica alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo di paraschiena, pettorina e inserti protettivi nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* per i minori di quattordici anni

ONOREVOLI SENATORI. — La pratica dello sci alpino è sempre più diffusa e questo è indubbiamente molto positivo visto che l'esercizio di ogni attività sportiva va a beneficio della salute dei cittadini, diritto che la Repubblica italiana intende promuovere e sostenere.

Purtroppo però il verificarsi di frequenti infortuni, talvolta con esiti gravissimi se non addirittura letali, porta a ritenere necessario il massimo grado di protezione per gli atleti più giovani fino ai 14 anni. Al fine di tutelare i valori costituzionali primari, primo fra tutti quello alla salute, bisogna prevedere il maggior numero possibile di presidi volti a prevenire detti infortuni, assicurando condizioni e garanzie di sicurezza uniformi in tutto il territorio nazionale e questo può essere assicurato unicamente dallo strumento legislativo.

Con la legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune norme, nel rispetto della libertà della

pratica sportiva, con lo scopo specifico di mitigare gli effetti degli incidenti sulle piste e nei fuoripista, con la previsione dell'obbligo di utilizzo di un casco protettivo per i minori di 14 anni.

Dopo quindici anni di sperimentazione, che ha dimostrato l'estrema validità protettiva del casco contro i traumi cranici, si reputa opportuno estendere l'obbligo dell'uso anche di altri presidi ritenuti molto efficaci nella prevenzione di gravi danni ad altri organi vitali quali il paraschiena, elemento rigido atto a proteggere la colonna vertebrale, la pettorina, elemento rigido per proteggere il tronco e gli inserti per la protezione delle ginocchia e dei gomiti.

Oggetto del presente disegno di legge è proprio l'estensione a tutti i praticanti dello sci alpino e dello *snowboard*, minori di quattordici anni, dell'obbligo dell'uso dei suddetti presidi di sicurezza, attraverso un'integrazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (*Obbligo di utilizzo di ulteriori presidi di abbigliamento tecnico protettivi per i minori di anni quattordici*) - 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare abbigliamento tecnico protettivo per spalle, petto, ginocchia e gomiti, conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei capi di abbigliamento tecnico protettivo di cui al comma 1 e determina le modalità per la loro omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione capi di abbigliamento tecnico protettivo di cui al comma 1 non conformi alle caratteristiche definite ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza capi di abbigliamento tecnico protettivo di cui al comma 1 non conformi alle caratteristiche definite ai sensi del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I capi di abbigliamento tecnico protettivo di cui al comma 1 non conformi alle caratteristiche definite ai sensi del comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

Art. 2.

1. Il decreto di cui all'articolo 8-*bis*, comma 3, della citata legge n. 232 del 2003, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.